

Relazione Tecnica DL 95/2012

Art. 4

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche Commi da 1 a 3- Messa in liquidazione o vendita delle società in house che svolgono servizi nei confronti della sola p.a.

Il comma 1 dispone la messa in liquidazione o, in alternativa, la alienazione con procedure di evidenza pubblica delle partecipazioni detenute, delle società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, quando il fatturato di tali società sia costituito per oltre il 90% dalla prestazione di servizi alla p.a.

Nel caso di alienazione delle partecipazioni, il servizio è assegnato per cinque anni alla società privatizzata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il comma 2 prevede che, in caso in cui l'Amministrazione non proceda allo scioglimento o alla alienazione, le società suddette non possono ricevere ulteriori affidamenti diretti di servizi, né rinnovi degli affidamenti in corso.

Il comma 3, nell'ambito delle società individuate dal comma 1 esclude dall'applicazione del presente articolo le società che svolgono particolari attività (servizi ai cittadini, centrali di committenza), e le società che saranno individuate con DPCM sulla base di particolari esigenze di interesse pubblico generale, quali la tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati e l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo. Sono infine escluse dall'applicazione della norma le società Consip e Sogei.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 mirano a ridurre il numero delle società *in house* esistenti, quando le stesse non prestino almeno il 10% (in termini di fatturato) delle proprie attività a favore di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, con alcune eccezioni individuate dalla legge o da successivo DPCM, motivate da particolare esigenze di interesse pubblico.

Da tali previsioni, pertanto, derivano effetti finanziari positivi, che potranno essere accertati a seguito dell'avvenuto scioglimento delle suddette società con conseguente affidamento del servizio a terzi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ovvero della alienazione delle partecipazioni.